

Cass., civ. sez. I, del 4 febbraio 2016, n. 2180

12. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione di legge in relazione agli artt. 2612, 2615 bis, 2621, 2626, 2949 c.c. Secondo il ricorrente la prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. può essere esclusa solo per effetto della non iscrizione della società creditrice nel registro delle imprese e non invece sulla base della mancanza della qualifica di società di capitali.

Conseguentemente la prescrizione quinquennale di cui al citato art. 2949 si applica ai consorzi con attività esterna, regolarmente iscritti al registro delle imprese.

13. Da parte del controricorrente si ribadisce la tesi della non applicabilità della norma ai consorzi, anche a rilevanza esterna, richiamando la giurisprudenza citata dal giudice di appello (Cass. civ. sezione I n. 17587 del 31 agosto 2005).

14. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione di legge, violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione agli artt. 2606, 2615 bis, 2423, 2424, 2364 e 2451 c.c. e 102 c.p.c. Secondo il consorzio ricorrente la Corte di appello ha disatteso la decisiva circostanza per cui non vi era alcun credito nei confronti di CO nelle poste del bilancio 1993 di C e pertanto appare arbitraria la modificazione della situazione contabile operata dal liquidatore nel bilancio impugnato in quanto tale modificazione sarebbe dovuta avvenire quanto meno in contraddittorio con i soggetti interessati.

15. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del motivo dato che il richiamo alle norme pretesamente violate è apodittico e indeterminato e si risolve in una sostanziale richiesta di riedizione del giudizio di merito a fronte di una motivazione sulla imputazione a CO del debito che appare coerente, logica ed esaustiva. Rileva che l'eccezione di non integrità del contraddittorio è irrituale, tardiva e infondata.

16. Il secondo motivo è fondato. Il precedente citato dalla Corte di appello (Cass. civ. sezione I n. 17587 del 31 agosto 2005) in base al quale la prescrizione breve, di cui all'art. 2949 cod. civ., è applicabile esclusivamente alle società commerciali, e cioè alle società per le quali è prevista l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, non esclude affatto l'applicabilità della norma ai consorzi.

La sentenza n. 17587/2005 (che si riferisce alle società semplici) esclude infatti che l'introduzione di sezioni speciali del registro delle imprese per gli imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e le società semplici abbia reso applicabile anche a queste ultime il citato art. 2449 c.c. I consorzi a rilevanza esterna, di cui all'art. 2612 c.c., e le società consortili, di cui all'art. 2615 ter c.c., in base al disposto dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 581 del 7 dicembre 1995, sono iscritti nel registro delle imprese, alla pari delle società commerciali, e non nelle sezioni speciali riservate agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., ai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. e alle società semplici di cui all'art. 2551 c.c.

<http://www.fanpage.it/diritto>

L'applicazione della disposizione di legge citata comporta la prescrizione del credito vantato da C. Ne consegue raccoglimento del ricorso sul punto e l'assorbimento del terzo motivo.

17. Il ricorso va pertanto accolto